

Schema di
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

LA REGIONE LAZIO

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

L'anno 2021 data della sottoscrizione digitale

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, CF 80143490581, in persona del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti (DRCA), dott. Andrea Sabbadini, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede dell'Amministrazione Regionale innanzi indicata;

E

L'Azienda Sanitaria Locale di RIETI, con sede in Rieti, Via del Terminillo n. 42, CF 00821180577 rappresentata nel presente atto dal Direttore Generale dott.ssa Marinella D'Innocenzo, domiciliato per la carica ricoperta, nella sede dell'Azienda innanzi indicata;

PREMESSO CHE:

- Il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, all'art. 23 *bis*, prevede:
 - al comma 7 che *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie"*;
 - al comma 8, che *"Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera"*;

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, all'art. 233 *bis*, comma 6, prevede che *"La Regione può procedere all'assegnazione temporanea di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, presso le proprie strutture amministrative con le modalità previste dal presente articolo"*.
Nell'ipotesi in cui tale istituto debba essere previsto *"nell'ambito di appositi protocolli di intesa, accordi o convenzioni"*, in ragione del rinvio di cui al comma 7 del medesimo articolo, trovano applicazione le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 che di seguito si riportano:
 - art. 233 *bis*, comma 3: *"Gli schemi di protocolli di intesa o di accordi predisposti dalle strutture competenti, debbono essere preventivamente trasmessi alla direzione regionale competente in materia di personale, per le valutazioni di competenza e per il rilascio di apposito nulla osta"*;
 - art. 233 *bis*, comma 4: *"A seguito del rilascio del nulla osta di cui al comma 3, la struttura interessata procede all'adozione di apposita determinazione o, nei casi previsti dalla normativa vigente, alla predisposizione di apposita deliberazione di giunta regionale ai fini dell'approvazione dello schema di protocollo di intesa o di accordo, cui segue la relativa sottoscrizione con le modalità previste dalla normativa vigente"*;

- art. 233 bis, comma 5: *“Successivamente alla sottoscrizione dei protocolli di intesa o degli accordi la direzione regionale competente in materia di personale procede all’assegnazione temporanea del personale interessato, nel rispetto della tempistica concordata tra le parti”*,

ESAMINATO

il Progetto di collaborazione tra la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio e Azienda Sanitaria Locale di RIETI” per l’*“Efficientamento delle iniziative di gara centralizzate/aggregate”* (Allegato n. 1);

DATO ATTO

che il dott. Sandro Luigi Giugliano, Dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato presso la ASL Rieti, ricopre l’incarico di:

- Responsabile delle verifiche preventive di natura contabile e amministrativa degli atti e dei provvedimenti aventi riflessi sugli equilibri di bilancio dell’Ente adottati da tutte le strutture aziendali;
- Responsabile aziendale Ordine Elettronico (ROE - NSO).
- Referente aziendale per la ricezione delle richieste di fabbisogno della DRCA finalizzate all’avvio delle procedure di gara centralizzate regionali, per la validazione e trasmissione dei fabbisogni di acquisto della ASL e per la predisposizione delle iniziative di gara per l’acquisizione di tecnologie HTA.

RITENUTO

- opportuno procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa tra l’ASL Rieti e la DRCA della Regione Lazio, per l’istituzione del Tavolo di lavoro per l’attuazione delle iniziative previste nell’allegato Progetto di collaborazione;
- di avvalersi, a tal fine, dell’esperienza e della professionalità del dirigente amministrativo, dott. Sandro Luigi Giugliano;
- di assegnare parzialmente e temporaneamente, nei tempi e nei modi di cui al Progetto di collaborazione, detto dirigente dell’ASL Rieti presso l’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione spesa e sostenibilità ambientale e sociale negli acquisti della DRCA,

TUTTO QUANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto)

L’Azienda Sanitaria Locale di RIETI e la Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti, convengono di istituire, presso l’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione spesa e sostenibilità ambientale e sociale negli acquisti della predetta direzione regionale, un Tavolo di lavoro per l’analisi congiunta delle criticità che hanno comportato il ricorso ad iniziative autonome di gara da parte della ASL di Rieti, l’elaborazione di procedure di efficientamento ed il supporto alle attività del R.U.P. nelle iniziative di gara centralizzate da svolgersi in favore della ASL Rieti ed altri enti del S.S.R.

Art. 2

(Modalità di utilizzo e decorrenza dell’assegnazione temporanea e parziale)

Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, l’ASL Rieti designa il dott. Sandro Luigi Giugliano disponendo l’assegnazione temporanea ed a tempo parziale presso la Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti, dello stesso con decorrenza dalla data che verrà indicata con

provvedimento della Direzione competente in materia di personale della Regione Lazio in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale di RIETI, per la durata di cui all'art. 12.

Il servizio svolto dal dott. Sandro Luigi Giugliano in applicazione del presente Protocollo d'Intesa, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 23 *bis*, del D. Lgs 165 del 30 marzo 2001, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera ed è considerato, a tutti gli effetti, quale servizio prestato presso l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti. Detto dirigente conserva, pertanto, lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso la medesima ASL.

Art. 3 (Oneri economici)

Le competenze stipendiali fisse e accessorie, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata, e i relativi oneri riflessi sono posti a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti e continuano a essere erogati dal medesimo Ente direttamente al dirigente interessato.

Non è richiesto alla Regione Lazio alcun impegno economico per l'assegnazione temporanea del citato dirigente.

Art. 4 (Orario di lavoro)

Il dirigente per tutto il periodo in posizione di assegnazione temporanea presso la Regione Lazio presterà servizio presso la DRCA - Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione spesa e sostenibilità ambientale e sociale negli acquisti secondo la seguente articolazione: due giorni lavorativi a settimana su cinque e comunque per non oltre dieci giorni al mese, da articolarsi sulla base delle esigenze derivanti dall'attuazione del presente Protocollo, osservando l'orario di lavoro definito dal CCNL di riferimento, sulla scorta del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e secondo l'orario in esso stabilito.

Eventuali violazioni in merito alla puntuale osservanza della disciplina in materia di lavoro e presenza in servizio devono essere portate tempestivamente a conoscenza dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

La Regione Lazio si farà carico degli adempimenti connessi alla presa di servizio ed alla rilevazione delle presenze/assenze nei giorni stabiliti trasmettendo all'Azienda apposite informative e prospetti riepilogativi entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del mese precedente, anche ai fini delle eventuali decurtazioni stipendiali previste dalle vigenti disposizioni di legge;

Al fine di ottimizzarne l'impiego, nei giorni di assegnazione temporanea presso la Regione Lazio, al dirigente assegnato si applica la flessibilità oraria prevista dalla vigente normativa contrattuale per i dipendenti regionali.

Art. 5 (Ferie e permessi)

La gestione di ogni giustificativo di assenza, anche oraria, previsto dalla legge o dal CCNL di riferimento rimane a carico della ASL Rieti.

Nei giorni in cui presta servizio presso la Regione, sarà obbligo del dirigente in assegnazione temporanea comunicare l'assenza ovvero la fruizione del permesso anche al dirigente dell'Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione spesa e sostenibilità ambientale e sociale negli acquisti.

Art. 6 (Malattia, infortunio e malattia professionale)

La gestione delle assenze per malattia, degli infortuni sul lavoro e della malattia professionale è a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, fermo restando l'obbligo del dirigente di darne comunicazione, per i giorni in cui vi presta servizio, anche alla Regione Lazio.

Art. 7
(Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

La Regione Lazio, nei giorni in cui il dirigente assegnato presta servizio presso i locali regionali, si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali è temporaneamente assegnato.

Art. 8
(Procedimento disciplinare)

Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dirigente.

Nel caso in cui la sanzione da adottare appaia più grave del rimprovero verbale, la Regione Lazio trasmette gli atti all'Azienda Sanitaria Locale di Rieti nelle forme e nei termini previsti dal D.Lgs. 165/2001, art. 55 *bis*, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Art. 9
(Diritti sindacali)

La Regione Lazio garantisce l'esercizio dei diritti sindacali al lavoratore in assegnazione temporanea secondo la normativa vigente.

Art. 10
(Ulteriori previsioni)

Il dirigente dell'Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione spesa e sostenibilità ambientale e sociale negli acquisti della DRCA individuerà le specifiche linee di attività per l'attuazione di quanto previsto nel presente protocollo d'intesa e fornirà all'Azienda Sanitaria Locale di Rieti apposita relazione conclusiva delle attività svolte.

La Regione Lazio si farà carico di tutti gli adempimenti connessi all'assegnazione della dotazione strumentale per lo svolgimento delle attività di competenza.

Restano di competenza dell'Azienda tutti gli adempimenti strettamente riservati al datore di lavoro che incidono sul contratto individuale di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a pieno a tempo e viceversa, risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di collocamento a riposo, dimissioni, licenziamento o altre cause di cessazione del rapporto.

Art. 11
(Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha la durata dalla data di assegnazione temporanea del dirigente in argomento per mesi dodici (12) e potrà essere rinnovato su accordo delle parti e parere favorevole del dirigente per un massimo di anni 3.

È prevista, altresì, la possibilità, a seguito di formale richiesta di una delle due Amministrazioni interessate o a seguito della richiesta del dirigente, di recedere anticipatamente dal presente protocollo d'intesa da comunicarsi con un preavviso di giorni trenta (30).

Art. 12
(Disposizioni finali)

La presente Intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 Dpr. n. 131 del 26/04/1986.

PER LA REGIONE LAZIO
Il Direttore
Andrea Sabbadini

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI RIETI
Il Direttore Generale
Marinella D'Innocenzo